

Condizioni Generali di Acquisto di SCHOTT Italtetro S.r.l

1. Campo di applicazione

Le seguenti condizioni generali disciplinano gli ordini e i contratti relativi alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi tra il fornitore di beni e/o servizi (di seguito il "Fornitore") e la filiale italiana del Gruppo SCHOTT, SCHOTT Italtetro S.r.l (di seguito "SCHOTT") che utilizza queste condizioni generali. Tali condizioni non si applicano ai contratti di costruzione di beni immobili o relativi alla prestazione di servizi inerenti tali contratti né ai contratti di lavoro. Le condizioni generali di vendita del Fornitore non si applicano salvo laddove SCHOTT le abbia accettate per iscritto facendovi esplicito riferimento.

2. Preventivi e ordini

2.1 I preventivi e le stime predisposti dal Fornitore si intendono gratuiti e non vincolanti per SCHOTT.

2.2 Solo gli ordini formulati per iscritto sono vincolanti per SCHOTT e gli accordi verbali, comprese le pattuizioni aggiuntive, le variazioni e le modifiche degli ordini devono essere confermati per iscritto da SCHOTT per essere validi.

2.3 Se tra il Fornitore e SCHOTT è stata pattuita la gestione dell'ordine con modalità elettroniche per mezzo del Procurement Office di SCHOTT ("SPO"), si applicheranno le condizioni previste dallo SPO per la gestione dell'ordine mentre per tutti gli altri aspetti si applicheranno le presenti condizioni generali.

2.4 Salvo diversa espressa pattuizione, le condizioni generali che disciplinano le forniture di beni e servizi oggetto degli ordini saranno applicate secondo il seguente ordine di priorità:

1. modulo d'ordine di SCHOTT;
2. specifiche del prodotto o servizio e rispettivi documenti di richiesta;
3. le presenti condizioni generali di acquisto con i relativi riferimenti;
4. offerta del Fornitore.

3. Termine di consegna e ritardo nella consegna

3.1 Il termine di consegna decorre dalla data dell'ordine. La fornitura anticipata dei beni o dei servizi, anche parziale, richiede il preventivo consenso di SCHOTT.

3.2 Fatti salvi i diritti previsti dalla legge, SCHOTT avrà il diritto, in caso di ritardo del Fornitore, di addebitare un importo pari allo 0,2% del prezzo per la parte dell'ordine di cui si ritarda la consegna per ogni giorno lavorativo di ritardo fino ad un importo massimo, in ogni caso, del 5% del prezzo come liquidazione del danno, in aggiunta al diritto ad ottenere la prestazione. In ogni caso, ciò non pregiudica il diritto di SCHOTT a richiedere: (i) i danni ulteriori nel caso in cui l'importo forfettario del danno liquidato non sia sufficiente a coprire la perdita realmente subita da SCHOTT a causa del ritardo; (ii) il diritto al rimborso integrale dei costi e delle spese sostenute da SCHOTT a causa del ritardo del Fornitore.

3.3 Qualora il Fornitore non effettui la consegna o il servizio entro il termine di grazia concesso da parte di SCHOTT, SCHOTT avrà il diritto di commissionare la fornitura ad un terzo e di chiedere il risarcimento del danno dal parte del Fornitore per tutti i costi necessari e le ulteriori spese sostenute. SCHOTT conserverà il diritto di richiedere il risarcimento del danno in luogo dell'esecuzione della prestazione.

3.4 Per stabilire la tempestività della consegna o della rettifica della consegna dei beni, il termine rilevante è la data

della consegna nel luogo stabilito da SCHOTT (di seguito "luogo di consegna"). In ogni caso, la tempestività della fornitura dei servizi si determina in base alla data in cui il servizio completo è reso come pattuito e accettato da parte di SCHOTT.

4. Perfezionamento dell'ordine

4.1 Il Fornitore deve indicare il dipartimento di SCHOTT che ha richiesto l'acquisto, il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il nome dell'acquirente in tutti i documenti.

4.2 Il Fornitore può concludere subcontratti con terzi solo previo consenso scritto da parte di SCHOTT a meno che non si tratti della semplice fornitura di componentistica. In ogni caso, il Fornitore è tenuto ad assicurare che il terzo subcontraente sia in grado di adempiere adeguatamente ed in maniera affidabile la fornitura del servizio, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge applicabile, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della propria attività. Il Fornitore è tenuto a fare in modo che il proprio subcontraente sia vincolato dalle stesse condizioni alle quali egli è assoggettato nel rapporto commerciale con SCHOTT per quanto attiene alle sue obbligazioni e in particolare a quelle relative alla confidenzialità, alla protezione dei dati, alla prova della adeguata fabbricazione e alla responsabilità del produttore.

La responsabilità per l'adempimento contrattuale e per ogni inadempimento da parte del terzo grava sul Fornitore.

4.3 Il Fornitore è tenuto ad eseguire la consegna e il servizio sotto la propria responsabilità secondo l'attuale stato dell'arte e con l'ausilio di personale qualificato o impiegati specializzati e in conformità con le specifiche richieste, nonché ad adempiere alle previsioni legali e amministrative applicabili ed ad ogni altra regolamentazione applicabile. Questa obbligazione rimane valida anche nel caso di eventuale approvazione da parte di SCHOTT della relativa documentazione o di altre informazioni.

In aggiunta a quanto sopra previsto, il Fornitore è obbligato ad osservare le disposizioni previste dalla legge per il contrasto al lavoro irregolare. Inoltre, il Fornitore deve rispettare le disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicate da parte di SCHOTT ogniqualvolta il Fornitore si trovi all'interno dei locali di SCHOTT.

4.4 Non è consentito al Fornitore modificare, rimuovere o manovrare le attrezzature aziendali di SCHOTT in assenza del previo consenso di questa.

SCHOTT non è responsabile per i beni portati dal Fornitore all'interno dei propri locali senza il suo consenso.

4.5 I prodotti devono essere consegnati secondo le previsioni INCOTERM® 2010 specificate nell'ordine, salvo diversamente stabilito. In base alle previsioni INCOTERM®, il Fornitore deve scegliere i mezzi di trasporto e l'assicurazione di trasporto in accordo con SCHOTT. Ogni consegna deve essere accompagnata da un documento di consegna recante il numero dell'ordine di SCHOTT, la data, l'ufficio/esecutore dell'ordine e il numero dell'articolo di SCHOTT, unitamente ad una descrizione dei contenuti secondo il tipo e la quantità, un tagliando di controllo dell'imballaggio e, se richiesto, un test di certificazione secondo le specifiche convenute ed ogni altro documento richiesto.

In caso di prodotti software, l'obbligazione di consegna si intende adempiuta solo quando siano stati consegnati tutti i documenti (specifiche tecniche e manuale utente). Per i programmi applicativi sviluppati specificamente per SCHOTT, deve essere consegnato anche il codice sorgente dell'applicazione con la relativa documentazione.

4.6 Per dispositivi, macchine o impianti, una descrizione tecnica ed un manuale operativo secondo quanto previsto dalle

disposizioni in materia deve essere fornito senza costi aggiuntivi. Inoltre, i dispositivi, le macchine e gli impianti devono avere i requisiti previsti dalle norme in materia di sicurezza vigenti al momento della consegna e riportare il marchio CE. Per la fornitura di macchine e impianti, il Fornitore deve consegnare la documentazione richiesta o convenuta tra le parti, in particolare quella relativa all' omologazione, all'assemblaggio, all'istallazione, al funzionamento, alla manutenzione e alla riparazione.

La fornitura di dispositivi elettrici ed elettronici o di componenti deve soddisfare i requisiti di cui alla Direttiva CE 65/2011 (c.d. Direttiva RoHS) sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

4.7 I beni devono essere imballati con materiali appropriati ed ecologicamente sostenibili suscettibili di essere riciclati. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle disposizioni della legislazione vigente in materia di imballaggio e confezionamento.

Gli strumenti e l'attrezzatura non saranno caricati insieme ai beni. I costi di imballaggio saranno indicati separatamente rispetto al prezzo di costo del prodotto nell'offerta e nella fattura. Il Fornitore si occuperà delle operazioni di disimballaggio e di scarico presso i locali di SCHOTT sotto la propria responsabilità e si farà carico delle eventuali responsabilità di colui che si occuperà del disimballaggio e dello scarico dei prodotti.

4.8 I prodotti pericolosi devono essere imballati, etichettati, spediti e trasportati in conformità con le previsioni nazionali e internazionali applicabili. Per quanto riguarda le consegne nel territorio dell'Unione Europea, il Fornitore è tenuto ad osservare in particolare gli obblighi previsti a carico del fornitore dal Regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (c.d. Regolamento REACH). Inoltre, il Fornitore è tenuto a consegnare a SCHOTT una scheda dati di sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 31 del Regolamento REACH nella lingua del paese di destinazione in tutti i casi previsti dall'art. 31 (dal n. 1 al n. 3) e a garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento REACH a proprio carico, tra cui la preregistrazione o la registrazione dei materiali contenuti nei beni o l'omologazione secondo quanto previsto dal Regolamento REACH e gli obblighi informativi.

In particolare, il Fornitore si impegna ad informare immediatamente SCHOTT se una delle componenti del prodotto contiene una sostanza che ha una concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso che risponde ai criteri di cui agli artt. 57 e 59 del Regolamento REACH (cc.dd. "Sostanze ad alto rischio"). Tale previsione si applica anche ai materiali per l'imballaggio.

4.9 Il Fornitore deve rispettare tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e internazionale applicabile in materia doganale e di commercio con l'estero. Il Fornitore è inoltre responsabile nei confronti di SCHOTT per la corretta etichettatura dei prodotti soggetti agli obblighi di etichettatura e per l'indicazione del numero della tariffa doganale e del numero della lista esportazioni applicabile.

La ricevuta degli ordini e tutti i documenti di trasporto devono essere contrassegnati. Il Fornitore è tenuto ad avvisare SCHOTT, nei predetti documenti o nelle fatture, delle eventuali autorizzazioni richieste per la riesportazione in base a quanto previsto dalla regolamentazione nazionale in materia di esportazioni e tariffe nonché da quella prevista dal paese di origine dei beni e dei servizi - in particolare dalla regolamentazione statunitense sui controlli nelle riesportazioni - e deve informare SCHOTT dettagliatamente e per iscritto della

corrispondente lista delle esportazioni e del numero del codice dogana.

4.10 I beni consegnati nel territorio UE devono rispondere ai requisiti previsti dalle pratiche commerciali preferenziali dell'Unione Europea, salvo diversamente pattuito tra le parti. Si può prendere visione di queste pratiche commerciali sul sito ufficiale della Commissione Europea. Il relativo link internet, disponibile al momento della redazione del presente documento, è il seguente http://ec.europa.eu/taxationcustoms/customs/customsduties/rules_origin/preferential/index_en.htm Per il resto, il Fornitore annoterà il paese non-preferenziale di origine sui documenti commerciali e a richiesta di SCHOTT fornirà un certificato / autenticazione dell'origine.

4.11 Il Fornitore sarà responsabile di tutti i danni e sosterrà tutti i costi derivanti in particolare dell'inadempimento delle previsioni di cui ai punti da 4.6 a 4.10. Tutte le consegne e/o i servizi che non siano accettati a causa della mancata osservanza delle suddette previsioni saranno a carico e a rischio del Fornitore.

5. Prezzi

5.1 I prezzi convenuti sono fissi e costituiscono il prezzo integrale e definitivo dei prodotti e dei servizi commissionati, incluse tutte le spese relative ai prodotti e ai servizi che il Fornitore si è impegnato a fornire e compresi gli eventuali costi di collaudo, omologazione, documentazione, compilazione di documenti tecnici, spese di imballaggio, oneri doganali e costi di doganamento.

5.2 Per la fatturazione relativa all'utilizzo di forza lavoro e di attrezzature, il totale delle ore lavorative così come il materiale impiegato devono essere riportati per iscritto sul relativo modulo. Il modulo contenente la specifica delle ore lavorative e/o del materiale impiegato deve essere presentato a SCHOTT per la sottoscrizione con cadenza giornaliera.

6. Fatture e pagamenti

6.1 Le fatture devono essere inviate all'indirizzo di fatturazione indicato nell'ordine separatamente rispetto ai prodotti consegnati; queste devono corrispondere alla lettera alla descrizione dell'ordine di SCHOTT, compresa la descrizione dei beni, il prezzo, la quantità, l'ordine e il numero degli articoli, e devono riportare il numero dell'ordine di SCHOTT. Qualsiasi modifica del servizio, in aggiunta o in riduzione, deve essere indicata separatamente nella fattura. I certificati di adempimento e ogni altro documento di verifica devono essere allegati alla fattura. Una precisa descrizione del dipartimento contraente di SCHOTT e la data dell'ordine devono essere riportate nella fattura. Le fatture non contenenti le predette informazioni verranno ritenute irricevibili e quindi rifiutate.

6.2 Ai fini della fatturazione, il termine di pagamento decorre dal ricevimento completo della merce o del servizio e della fattura corretta e completa all'indirizzo di fatturazione indicato nell'ordine.

6.3 Nel caso in cui il bene o il servizio forniti fossero incompleti o non conformi, SCHOTT ha il diritto - salvi gli altri diritti previsti in suo favore - di sospendere il pagamento.

La sospensione del pagamento non comporta per SCHOTT la perdita di alcuna riduzione, sconto o di altre simili agevolazioni.

6.4 Salvo diversa espressa pattuizione, il pagamento del prezzo è dovuto entro il termine di 30 giorni dall'inizio del termine di pagamento secondo quanto previsto dall'art. 6.2.

Internal

In caso di bonifico bancario, il pagamento è considerato tempestivo se l'ordine di bonifico è stato ricevuto dalla banca in un termine che, in circostanze normali, consenta la ricezione tempestiva del pagamento.

Eventuali ritardi della banca nell'elaborazione dell'ordine di pagamento non potranno essere attribuiti a SCHOTT.

7. Codice di condotta e protezione dei dati

7.1 I valori fondamentali di SCHOTT includono l'integrità, l'affidabilità e il rispetto della legge e delle linee guida previste dal Codice di Condotta di SCHOTT.

I Fornitori sono tenuti a condividere i suddetti principi e ad osservare il Codice di Condotta per Fornitori (disponibile all'indirizzo <http://www.schott.com/CoC-Supplier>).

7.2 Il Fornitore conferma di essere adeguatamente informato sulla normativa europea sulla lotta al terrorismo e che in ogni tempo osserverà le previsioni del Regolamento CE n. 881/2002 del 27 maggio 2001 e del Regolamento CE n. 2580/2001 del 27 dicembre 2001 nelle versioni di tempo in tempo vigenti e consolidate.

In particolare, il Fornitore conferma di non intrattenere rapporti commerciali con i soggetti elencati nei predetti regolamenti e si impegna all'adozione di appropriati standard per il rispetto delle previsioni sulla sicurezza di cui alle Linee Guida della Commissione Europea per gli Operatori Economici Autorizzati (AEO - TAXUD/2006/1450 - Regolamento CE n. 648/2005 e Regolamento CE n. 1875/2006).

7.3 Il Fornitore osserverà in particolare le previsioni della direttiva comunitaria sulla protezione dei dati e le altre disposizioni in materia nel caso in cui riceva dati sensibili da SCHOTT o da soggetti ad essa collegati o vi abbia comunque accesso. Il Fornitore potrà raccogliere, trattare ed utilizzare questi dati nei limiti in cui ciò sia consentito da parte di SCHOTT o sia necessario per l'esecuzione dei servizi commissionati da parte di SCHOTT. Ogni ulteriore trattamento, in particolare quello a favore del Fornitore o di terzi è vietato. Questa previsione si applica anche al trattamento dei dati personali al di fuori dell'ambito di applicazione della Direttiva Europea sul trattamento dei dati personali.

8. Difetti, reclami, responsabilità per i difetti

8.1 Il Fornitore garantisce che i prodotti e i servizi forniti sono privi di difetti e vizi sia per quanto riguarda la qualità che la titolarità, sono conformi a quanto pattuito e/o garantito, sono stati prodotti con perizia e in modo appropriato, sono conformi alle specifiche richieste, sono appropriati per l'uso al quale sono destinati secondo l'ordine di SCHOTT e conformi con quanto previsto dalle presenti condizioni generali così come da ogni altra previsione stabilita dalle parti o dalla legge. Nel caso in cui il prodotto o il servizio fornito non rispettino i predetti requisiti essi saranno considerati difettosi.

8.2 Il rischio della perdita e dei danni si trasferisce a SCHOTT al momento della consegna dei beni in conformità con quanto previsto dal contratto; nel caso in cui siano richiesti assemblaggio, installazione o esecuzione di altri servizi o lavorazioni, il rischio si trasferisce nel momento in cui questi ultimi siano stati correttamente eseguiti.

8.3 In caso di prodotti o servizi difettosi, SCHOTT ha diritto di richiedere la fornitura del prodotto o del servizio privo dei difetti, recedere dal contratto, ottenere una congrua riduzione del prezzo di acquisto o il risarcimento dei danni o la sostituzione del prodotto e/o del servizio difettosi a sua scelta secondo quanto previsto dalla legge.

8.4 In caso di prodotti o servizi difettosi, il Fornitore si impegna a corrispondere a SCHOTT un indennizzo forfetario per la gestione del sinistro pari al 5% del prezzo di acquisto del prodotto o del servizio difettoso, indipendentemente dall'ammontare delle spese sostenute. SCHOTT si riserva il diritto di chiedere il rimborso delle eventuali maggiori spese sostenute.

9. Responsabilità del produttore

9.1 Nell'ipotesi in cui il Fornitore sia responsabile del danno causato dal prodotto fornito, egli si impegna a indennizzare SCHOTT con priorità rispetto a eventuali richieste di risarcimento provenienti da terzi nella misura in cui la causa del danno occorso rientri nella propria sfera organizzativa e di controllo; il Fornitore è inoltre direttamente responsabile nei confronti dei terzi;

9.2 Nell'ambito della propria responsabilità come definita all'art. 9.1, il Fornitore si impegna a tenere indenne SCHOTT da tutte le spese di qualsiasi natura ed entità derivanti dalla campagna di richiamo del prodotto. SCHOTT informerà il Fornitore del contenuto e dei termini della campagna di richiamo - nella misura in cui ciò sia possibile e ragionevole - e gli consentirà di esprimere in proposito il proprio parere.

10. Diritti dei terzi

Nel caso in cui il Fornitore dovesse rendersi responsabile della violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi, egli terrà indenne SCHOTT da ogni eventuale richiesta di risarcimento da parte di terzi.

11. Documentazione tecnica e materiali di produzione

11.1 I documenti tecnici, le specifiche di prodotto, gli strumenti, i modelli, i materiali di produzione, i disegni, i fogli di lavori, i calcoli, le analisi, i metodi di analisi, le formule, le linee guida, etc (di seguito indicati come "Documenti e Materiali Tecnici") forniti da SCHOTT al Fornitore in relazione ad una richiesta di offerta o di un ordine possono essere utilizzati (i) dal Fornitore all'esclusivo fine dell'esecuzione dell'ordine ricevuto da SCHOTT e (ii) non devono essere rivelati, trasmessi o resi disponibili a terzi non autorizzati. La copiatura e la riproduzione dei Documenti e Materiali Tecnici sono consentite solo se strettamente necessarie per l'esecuzione dell'ordine commissionato da SCHOTT. I predetti dovranno essere immediatamente restituiti unitamente alle eventuali copie e riproduzioni degli stessi in caso di richiesta da parte di SCHOTT e in ogni caso non appena l'ordine sia stato integralmente evaso. In nessun caso il Fornitore potrà rivendicare un diritto di ritenzione su tali Documenti e Materiali Tecnici. I Documenti e Materiali Tecnici predisposti da SCHOTT rimangono di sua esclusiva proprietà e SCHOTT si riserva ogni diritto al riguardo, compresi tutti i diritti di proprietà intellettuale e di proprietà industriale.

11.2 Se il Fornitore predispone i Documenti e Materiali Tecnici per l'esecuzione dell'ordine su richiesta di SCHOTT e secondo i requisiti da essa indicati, SCHOTT acquisterà tutti i diritti di proprietà di tali Documenti e Materiali Tecnici. Inoltre, il Fornitore trasferirà a SCHOTT tutti i diritti trasferibili, compresi i diritti di proprietà intellettuale e ogni diritto di proprietà industriale associato ai Documenti e Materiali Tecnici e ai relativi contenuti. Il prezzo della fornitura si intende comprensivo di un adeguato compenso per la redazione di tutti i Documenti e Materiali Tecnici e per il trasferimento dei diritti sopra menzionati. Questa previsione si applica anche nel caso in cui i

Internal

predetti rimangano in possesso del Fornitore. Fino a quando non sia richiesta la loro restituzione, i Documenti e Materiali Tecnici saranno diligentemente custoditi da parte del Fornitore senza costi aggiuntivi.

12. Riservatezza

12.1 Il Fornitore è obbligato a mantenere tenere strettamente confidenziali la relazione contrattuale e la sua esecuzione, così come ogni altra informazione ricevuta nel corso del rapporto contrattuale, salvo che il Fornitore dimostri di essere stato a conoscenza di tali informazioni prima della conclusione del contratto o che queste gli siano state fornite successivamente senza l'obbligo di riservatezza da parte di terzi a ciò autorizzati, o che tali informazioni siano divenute generalmente accessibili al pubblico non per sua colpa.

12.2 Qualsiasi divulgazione in relazione a prodotti o servizi che contenga informazioni riservate ai sensi dell'art. 12.1 è subordinata all'espressa approvazione preventiva e in forma scritta di SCHOTT.

12.3 L'obbligo di riservatezza conserva la sua validità anche dopo l'esecuzione dell'ordine.

13. Cessione

Il Fornitore potrà cedere a terzi diritti e obbligazioni derivanti dal contratto solo previo consenso scritto da parte di SCHOTT.

14. Clausola di salvaguardia

L'invalidità originaria o sopravvenuta, in tutto o in parte, di alcuna delle previsioni delle presenti condizioni generali non avrà effetto sulle altre che conserveranno la loro efficacia.

15. Luogo dell'adempimento e legge applicabile

15.1 Per luogo dell'adempimento deve intendersi il luogo di consegna indicato nell'ordine.

15.2 Il rapporto contrattuale tra SCHOTT e il Fornitore sarà disciplinato e regolato in conformità alla legge dall'Italia. L'applicazione dei termini e delle condizioni previsti dalla Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni (CISG) è espressamente esclusa.

Internal